



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONFRISCO, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2019

Ottimizzazione, razionalizzazione e coordinamento della spesa per il personale degli organi di rilievo costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di ottimizzare, coordinare e razionalizzare la spesa per il personale dirigenziale e amministrativo in servizio presso gli organi di rilievo costituzionale (fra tutti: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio superiore della magistratura), ferme restando le peculiari professionalità richieste in ciascuno di essi.

Gli organi di rilievo costituzionale, in effetti, sono incardinati dal Costituente non nello Stato amministrazione ma nello Stato ordinamento in posizione di sostanziale autonomia, e quindi di separatezza, rispetto alle Amministrazioni dello Stato (Ministeri, enti pubblici non economici, eccetera) essendo peraltro dotati di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa, contabile e di bilancio sulla base delle previsioni della Costituzione, di specifiche leggi ordinarie e di regolamenti interni di funzionamento e contabilità adottati dai singoli organi in « autodichia ».

La previsione di uno specifico e autonomo comparto di contrattazione per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e amministrativo impiegato

presso gli organi di rilievo costituzionale e presso l'Avvocatura dello Stato, costituisce dunque un rafforzamento dell'autonomia di detti organi, e in ultima analisi della magistratura contabile stessa, atteso che un ruolo stabile e altamente professionalizzato di funzionari e impiegati specializzati può meglio garantire il miglior raggiungimento dei loro fini istituzionali. L'autonomia di tali organi, al contempo, potrà favorire lo sviluppo di buone prassi e azioni di razionalizzazione amministrativa ed efficiente gestione della spesa.

Il comma 3 dell'articolo unico del disegno di legge, infine, in ragione della necessità di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, prevede la possibilità di impiegare negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate come individuate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche il personale della Corte dei conti addetto alle attività di revisione, in possesso dei prescritti requisiti professionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo le parole « normativa previgente » sono aggiunte le seguenti: « . A tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli organi di rilievo costituzionale e al fine di ottimizzare l'attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della spesa dei suddetti organi, nonché dell'Avvocatura dello Stato, con apposito accordo tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, è istituito uno specifico comparto di contrattazione collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro del personale dirigenziale e amministrativo degli organi di rilievo costituzionale e del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato ».

2. Al fine di ottimizzare l'attività di controllo, monitoraggio e coordinamento della spesa degli organi di rilievo costituzionale, le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano ai suddetti organi in quanto compatibili con l'autonomia e le funzioni ad essi attribuiti dalla Costituzione.

3. Al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche ai fini della nomina negli organi di controllo e revisione delle società partecipate non quotate, come individuate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e anche con

riferimento al personale amministrativo e dirigenziale della Corte dei conti addetto alle attività di revisione, in possesso dei prescritti requisiti professionali.